

Una disamina sul corretto trattamento tributario dei diversi servizi (card, ticket, vitto)

Buoni pasto, definizione ampia

Stesso regime fiscale per la app che sostituisce la mensa

Pagina a cura
di CLAUDIO
DELLA MONICA

L'app mobile per smartphone che sostituisce il servizio di mensa aziendale ha lo stesso trattamento del buono pasto. Così l'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 3 dell'8 ottobre 2018 (una sorta di risposta a interpello in miniatura) ha risposto a specifica istanza avanzata da un contribuente società di capitali. Nella fattispecie l'utilizzo di una app per smartphone, ai fini della somministrazione di vitto ai dipendenti, risulta assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Mise del 7 giugno 2017, n. 122. Da ciò deriva che per quanto concerne la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente vige il limite giornaliero di sette euro previsto per i buoni in formato elettronico (art. 51, comma 2, lett. c) Tuir, seconda parte).

Le conclusioni sarebbero diverse, quindi, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'app mobile descritte nell'istanza di interpello fossero ricondotte a quelle delle

Le motivazioni del diverso trattamento fiscale tra buoni pasto e card elettroniche sono da attribuirsi alla circostanza che i primi sono di fatto equiparati al denaro contante

c.d. «card elettroniche», il cui trattamento fiscale ha costituito oggetto della risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2005. In questo caso, infatti, l'Agenzia delle entrate si è espressa equiparando le stesse alle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro con la differenza, rispetto ai buoni pasto, della non imponibilità Irpef senza alcun limite giornaliero (art. 51 richiamato, prima parte).

Le motivazioni di questo diverso trattamento fiscale tra le due fattispecie sono da attribuirsi alla circostanza che a maggior ragione con il decreto n. 122 i buoni pasto sono di fatto equiparati al denaro contante (e quindi si impone un tetto al loro utilizzo), mentre il servizio di somministrazione del vitto da parte del datore di lavoro, anche mediante convenzione con pubblici esercizi, non consente alcun «margine di manovra».

Gli elementi essenziali

Con il Principio di diritto n. 3 dell'8 ottobre 2018 l'Agenzia delle entrate interviene sul regime fiscale del servizio di mensa aziendale erogato ai dipendenti tramite l'utilizzo di una app mobile per smartphone

L'Agenzia assimila il servizio tramite app mobile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, anche se ai fini della concorrenza al reddito di lavoro dipendente la fattispecie potrebbe essere inquadrate tra i servizi di mensa, esenti senza limiti di importo

Ai fini Ires il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi risulta interamente deducibile dal reddito d'impresa, non operando la soglia del 75% di deducibilità fissata dall'art. 109, comma 5, del Tuir

Ai fini Iva, fermi restando gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della Direttiva Ue 2016/1065 in tema di voucher applicabile dal 1° gennaio 2019, si rendono applicabili le aliquote ridotte del 4 e 10% previste nei nn. 37 e 121 della tabella A, allegata al dpr n. 633/72

I buoni pasto. Il decreto n. 122 definisce buono pasto «il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono». Rispetto alla normativa preigente (Dpcm 18 novembre 2005), viene meno la stretta connessione tra consumazione del vitto durante l'orario di lavoro e buoni pasto, prova ne siano: la possibile cumulabilità dei buoni pasto fino al numero di otto; la conferma che i buoni possono essere attribuiti anche ai lavoratori part-time e anche quando l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto; la mancata riproposizione della regola in base alla quale i buoni pasti devono per forza essere utilizzati durante la giornata lavorativa.

La somministrazione del vitto: la risoluzione n. 63/E/2005. Con specifica istanza di interpello, un contribuente società di capitali, esercente prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali, ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile alle cessioni di «card elettroniche» ai datori di lavoro utilizzabili dai propri dipendenti, presso i vari esercizi convenzionati, per consentire ad essi l'accesso immediato e controllato al servizio di somministrazione

di alimenti e bevande. A ogni dipendente viene assegnato un badge nominativo, dal valore predeterminato, da utilizzare presso gli esercizi convenzionati ove risultano installati appositi terminali che consentono il riconoscimento del dipendente utilizzatore del badge e l'accesso immediato e controllato al servizio di somministrazione. L'istante chiarisce che l'esibizione del badge dà diritto a una sola prestazione giornaliera, non ripetibile nell'arco dello stesso giorno lavorativo.

L'Agenzia delle entrate rileva che «la disamina delle caratteristiche che contraddistinguono siffatta modalità di somministrazione, attinenti

Secondo l'Agenzia «le card, operando su di un circuito elettronico, consentono di verificare in tempo reale l'utilizzo conseguente alla maturazione del diritto da parte del dipendente, una sola prestazione giornaliera limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio, e, al contempo, di scongiurare un loro eventuale utilizzo improprio e/o fraudolento, quale per esempio la richiesta di somministrazione

Dal 1° gennaio 2019 i buoni pasto potranno essere utilizzati non solo per la somministrazione di alimenti e bevande ma anche per l'acquisto di prodotti alimentari vari, rientrando nella disciplina dei c.d. «buoni multiuso»


te di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione e pertanto il dipendente che, pur avendo maturato il diritto alla prestazione, non consuma il pasto, non potrà più recuperarlo nei giorni successivi, né al medesimo verrà riconosciuto altro analogo diritto riconducibile al servizio di mensa aziendale.» Ancora: «Dalla funzione attribuita alle card elettroniche di mero strumento identificativo dell'avente diritto deriva che le stesse non sono assimilabili ai buoni pasto, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita «diffusa» in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica. Le prestazioni rese attraverso di esse, quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro».

Il trattamento Ires. Il principio di diritto precisa che i costi sostenuti dal datore di lavoro per gestire i servizi sostitutivi di mensa aziendale, resi mediante l'app, sono integralmente deducibili, non applicandosi

le limitazioni del 75% previste dall'art. 109, comma 5, del Tuir. Stesse conclusioni qualora l'utilizzo della app fosse stata assimilata alla somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro.

Il trattamento Iva. L'Agenzia si limita a ribadire quanto già noto ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte del 4 e del 10%, previste nei nn. 37 e 121 della tabella A allegata al dpr n. 633/72. Di rilievo invece la considerazione che anche i buoni pasto saranno interessati dal 1° gennaio 2019 dal recepimento della direttiva Ue 2016/1065: potendo essere utilizzati non solo per la somministrazione di alimenti e bevande ma anche per l'acquisto di prodotti alimentari vari, dovrebbero rientrare nella disciplina dei cd «buoni multiuso» (il trasferimento è fuori campo Iva, l'imposta si applica solo al momento dell'utilizzo con l'aliquota propria dei beni e servizi forniti).

—© Riproduzione riservata—



soprattutto allo strumento elettronico attraverso il quale il dipendente può accedere al servizio di somministrazione, induce a differenziarla da quella realizzata attraverso i buoni pasto».

in un giorno in cui il dipendente risulti ammalato o, semplicemente, in una fascia oraria diversa da quella prevista contrattualmente per la pausa pranzo. L'utilizzo delle card, poi, non consen-